

S. 33 / Nr. 10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 72 III 33

10. Sentenza 13 marzo 1946 nella causa Schaffhauser.

Seite: 33

Regeste:

La liquidazione d'ufficio (593/594 CC) rende inammissibile l'esecuzione contro l'eredità. Quest'inammissibilità risulta dall'art. 49 LEF. il cui tenore vieta non soltanto di promuovere l'esecuzione, ma anche di continuarla, come pure dallo scopo che si prefigge la liquidazione d'ufficio, specialmente quella ordinata BU domanda di creditori del de cuius.

Die amtliche Liquidation (Art. 593/594 ZGB) schliesst wie die Anhebung so auch die Fortsetzung einer Betreibung gegen die Erbschaft aus. Das folgt aus Art. 49 SchKG und entspricht auch dem Zweck der amtlichen Liquidation, insbesondere wenn sie auf Begehren von Gläubigern des Erblassers angeordnet ist.

La liquidation officielle (art. 593 et 594 CC) exclut aussi bien la continuation que l'introduction d'une poursuite contre une succession. Cette règle découle de l'art. 49 LP et correspond au but de la liquidation officielle, spécialement dans le cas où elle a été ordonnée à la requête des créanciers du défunt.

Ritenuto in fatto:

A. Con precetto 10739 dell'Ufficio di Lugano il dott. Franz Schaffhauser escuteva, in data 8 ottobre 1945, la « Massa ereditaria fu Kaspar Willi e precisamente: Frau Wwe. Maria Willi-Waker, Melide; Sr. Maura Willi,

Seite: 34

Inst. St. Joseph, Eichholz; Berta Baschnonga Willi, Ems; Georg Kaspar Willi, Zurigo, rappr. dall' Amm. liquidatore Fritz Weibel, Via Cattedrale, Lugano » per ottenere il pagamento della somma di 613 fr. 55, più accessori, a dipendenza d'un debito della successione.

Non essendo stata fatta opposizione al precetto, il creditore presentava, il 2 novembre 1945, la domanda di proseguire l'esecuzione, e l'ufficio fissava il pignoramento pel 16 novembre 1945.

Durante le pratiche per effettuare il pignoramento, l'ufficio si accorgeva che fin dal 16 dicembre 1943 il Pretore di Lugano-campagna aveva ordinato, ad istanza di alcuni creditori, la liquidazione d'ufficio dell'eredità del fu Kaspar Willi, ed annullava quindi l'esecuzione.

Contro quest'annullamento il creditore inoltrava un reclamo, che l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva con decisione 15 febbraio 1946.

B. Mediante tempestivo ricorso il dott. Schaffhauser ha adito la Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale

Considerando in diritto:

Come emerge chiaramente dalla designazione del debitore nel precetto, il creditore ha inteso escutere un'eredità ai sensi dell'art. 49 LEF. Nelle osservazioni al reclamo l'ufficio ammette d'aver dato corso a quest'esecuzione unicamente perché gli sfuggì che con decreto 16 dicembre 1943 il Pretore di Lugano-campagna aveva ordinato, ad istanza di alcuni creditori, la liquidazione d'ufficio dell'eredità di Kaspar Willi; avvertita la svista, l'ufficio annullò l'esecuzione.

Un siffatto provvedimento è giustificato, poichè la liquidazione d'ufficio (art. 593/594 CO) rende inammissibile l'esecuzione contro l'eredità.

Quest'inammissibilità risulta dall'art. 49 LEF, il cui tenore vieta non soltanto di promuovere l'esecuzione, ma anche di continuarla, come pure dallo scopo che si prefigge

Seite: 35

la liquidazione d'ufficio, specialmente quella ordinata su domanda di creditori del de cuius. Questo scopo consiste in una liquidazione generale, analoga a quella prescritta nel fallimento, la quale non può quindi esser ostacolata con una procedura esecutiva separata di singoli creditori, come ha dichiarato il Tribunale federale nella sentenza I marzo 1921 su ricorso Schnack (RU 47 III 11 e seg.).

Sta bene che questa sentenza concerne una liquidazione d'ufficio chiesta dagli eredi stessi; ma i suoi considerandi valgono anche per la liquidazione d'ufficio ordinata su domanda di creditori del de cuius. Infatti la liquidazione d'ufficio, tosto che è stata ordinata, dev'essere considerata come un istituto unitario e quindi applicabile uniformemente, vale a dire senza distinguere chi l'ha chiesta. Le autorità d'esecuzione debbono vegliare d'ufficio affinché in caso di liquidazione ai sensi dell'art. 593 o 594 CC siano annullate le esecuzioni già pendenti contro il de cuius O contro l'eredità indivisa e non ne siano

promosse altre (cfr. art. 206 LEF).

Irrilevanti sono le differenze che per altri riguardi esistono tra la liquidazione d'ufficio (art. 593/594 CC) e la liquidazione in via di fallimento d'un'eredità (art. 597 CC), sulle quali il ricorrente ha creduto di dovere insistere. D'altra parte, la questione sollevata dal ricorrente se, nonostante la pendenza della liquidazione d'ufficio, i singoli eredi possano essere escussi personalmente, non dev'essere decisa, poichè in concreto non si è in presenza d'una siffatta esecuzione.

La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto